



TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 14/FIH/2020

DECISIONE N. 10/2021

Il Tribunale Federale presso la FIH composto da:

Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)

Avv. Daniela De Tommaso (Componente)

Avv. Luigi Tocci (Componente)

all'esito della Camera di Consiglio del 6 luglio 2021, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121 Regolamento di Giustizia FIH, ha reso la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con pec del 28 ottobre 2020 il Giudice Sportivo della Regione Sardegna trasmetteva alla Procura Federale FIH la documentazione relativa alle partite di campionato Under 16 maschile (girone H Sardegna) del 21 ottobre 2020 (tra ASD Cus Cagliari e ASD Pol. Juvenilia) e del 25 ottobre 2020 (tra ASD Cus Cagliari e ASD SG Amsicora) in quanto dall'esame della stessa emergeva che il Dirigente accompagnatore dell'ASD Cus Cagliari, Sig. Davide Pischedda, aveva schierato tra le proprie fila, in entrambi gli incontri, in qualità di tecnico, il sig. Matteo Vaccargiu, in assenza della licenza di allenatore.

Ad entrambe le gare, infatti, il Sig. Vaccargiu si era presentato sprovvisto della tessera federale, ma aveva potuto presenziarvi in forza dell'art. 24 del Regolamento Gare e Campionati, ai sensi del quale i giocatori e gli accompagnatori sprovvisti della tessera federale possono essere ammessi alla gara in base al solo documento personale di riconoscimento, ma vi partecipano *sub judice* e sotto la responsabilità del capitano e del dirigente accompagnatore. Ed in effetti, il Sig. Pischedda, nella sua qualità di dirigente accompagnatore, nelle due distinte di gara relative ai menzionati incontri, aveva indicato quale tecnico il Sig. Vaccargiu, sottoscrivendo che *“le persone riportate in elenco sono regolarmente tesserate”*.

Dalla documentazione acquisita dal Procuratore Federale è emerso invece che il tesseramento in qualità di tecnico del Sig. Vaccargiu da parte dell'ASD Cus Cagliari è avvenuto solo in data 26 ottobre 2020, quindi successivamente agli incontri *de quibus* e per tale ragione il Sig. Davide Pischedda e la società ASD Cus Cagliari sono stati deferiti a giudizio dinanzi a questo

Tribunale in quanto ritenuti responsabili, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 32 e 33 R.diG.FIH, di illecito disciplinare, con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e 57, commi 1 e 6, nonché dell'art. 78 comma 2, R.diG.FIH, in relazione sia agli artt. 5 e 11 dello Statuto Federale FIH che all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Alla luce della documentazione in atti ed udite le parti, questo Tribunale ritiene di dover dichiarare la propria incompetenza.

Il Tribunale Federale è infatti competente, in base a quanto previsto dall'art. 39, comma 3, dello Statuto Federale, cui fa espresso rinvio l'art. 111, comma 1, R.G. FIH, a giudicare in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali. Tale statuizione fa *pendant* con il combinato disposto di cui agli artt. 101 e 104 R.G. FIH e 35, 36 e 37 dello Statuto federale che afferma la competenza dei giudici sportivi, nazionali e territoriali, in tutti i procedimenti instaurati d'ufficio a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alle gare.

Appare quindi indiscutibile la competenza esclusiva del Giudice Sportivo territoriale nel caso di specie.

Un'ulteriore, nonché autonoma, causa di esclusione della competenza di questo Tribunale è costituita dalla pregressa instaurazione di un procedimento - per i medesimi fatti oggetto dell'odierna contestazione - da parte dello stesso Giudice Sportivo della Regione Sardegna, che ha sanzionato la ASD Cus Cagliari con due deplorazioni (comunicato N. 5 "campionato U16 maschile" del 28 ottobre 2020), ma che non si è inspiegabilmente pronunciato nei confronti del sig. Pischedda.

Concludendo: il Tribunale rileva la competenza funzionale del Giudice Sportivo territoriale in relazione alla posizione del Sig. Davide Pischedda ed *il bis in idem* in relazione alla posizione dell'ASD Cus Cagliari, essendosi già pronunciato il Giudice Sportivo territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey in relazione all'atto di deferimento a giudizio nei confronti: - del Sig. Davide Pischedda in qualità di tesserato quale dirigente accompagnatore della ASD Cus Cagliari, nonché quale atleta e arbitro societario - e dell'ASD Cus Cagliari in persona del l.r.p.t., dichiara la propria incompetenza funzionale e invia gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Sardegna per quanto di competenza in



relazione alla posizione del Sig. Davide Pischedda e rileva il *ne bis in idem* per quanto concerne la posizione della società ASD Cus Cagliari, essendo intervenuta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Sardegna come da comunicato n. 5 “Campionato U16 Maschile” del 28 ottobre 2020.

Così deciso in Roma, 6 luglio – 22 luglio 2021

Il Presidente

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

Il Componente effettivo

F.to Avv. Daniela De Tommaso

Il Componente effettivo

F.to Luigi Tocci